

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione dei Direttori e dei Presidenti

dei Conservatori di musica, delle

Accademie di belle arti, delle

Accademie nazionali di Danza

e di Arte drammatica, degli Istituti

superiori per le industrie artistiche

LORO SEDI

"SHAVIO D'ANTICO"
tocollo n° 3460 (18

OGGETTO: Pubblicazione O.M. 514 del 28 giugno 2018

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna è stata pubblicata l'ordinanza di cui in oggetto relativa ai trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo per l'a.a. 2018/2019 sul sito MIUR nella sezione Argomenti e Servizi/Afam/Personale Afam.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE Daniele Livon

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse From: "Pluchino Stefania" < stefania.pluchino@miur.it>

- "'aba@accademiabelleartiba.it'" <'aba@accademiabelleartiba.it'>, "'direzione@ababo.it'"
- <'direzione@ababo.it'>, "'accademia@accademiacarrara.it'" <'accademia@accademiacarrara.it'>,
- "'segreteria@accademiadicatania.com'" <'segreteria@accademiadicatania.com'>,
- "'segreteria@abacatanzaro.it'" <'segreteria@abacatanzaro.it'>, "'abafi@accademia.firenze.it'"
- <'abafi@accademia.firenze.it'>, "'segreteria.direzione@abafg.it'"
- <'segreteria.direzione@abafg.it'>, "'direzione@accademiabellearti.fr.it'"
- <'direzione@accademiabellearti.fr.it'>, "'protocollo@accademiabellearti.laquila.it'"
- <'protocollo@accademiabellearti.laquila.it'>, "'protocollo@accademiabelleartilecce.com'" <'protocollo@accademiabelleartilecce.com'>, "'segreteria.docenti@abamc.it'"
- <'segreteria.docenti@abamc.it'>, "'protocollo@accademiadibrera.milano.it'"
- <'protocollo@accademiadibrera.milano.it'>, "'ufficioprotocollo@accademiadinapoli.it'"
 <'ufficioprotocollo@accademiadinapoli.it'>, "'abapalermo@accademiadipalermo.it''
 <'abapalermo@accademiadipalermo.it'>, "'protocollo@accademiabelleartirc.it'"
 <'protocollo@accademiabelleartirc.it'>, "'abaroma@accademiabelleartiroma.it'''

- <'abaroma@accademiabelleartiroma.it'>, "'bisaccia@accademiasironi.it'"
- <'bisaccia@accademiasironi.it'>, "'protocollo@accademialbertina.torino.it'"

- "'isiafaenza@isiafaenza.it'" <'isiafaenza@isiafaenza.it'>, "'amministrazione@isiadesign.fi.it'"
- <'amministrazione@isiadesign.fi.it'>, "'isiaroma@isiaroma.it'" <'isiaroma@isiaroma.it'>,
- "'isiaurbino@isiaurbino.net'" <'isiaurbino@isiaurbino.net'>, "'isiape@isiadesign.pe.it'"
- <'isiape@isiadesign.pe.it'>

Date: Thursday June 28, 2018 16:13

I: O.M. 514 del 28 giugno 2018 - MOBILITA' A.A. 2018-19

Si trasmette la nota ministeriale n. 8559 del 28 giugno 2018 concernente l'oggetto.

DGFIS/Ufficio VI

To:

Attachment(s):

MIUR.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0008559.28-06-2018.pdf (122 Kb)

MIUR - Ministero dell'Istrucione dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI Prot. n. 0000514 - 28/06/2018 - REGISTRAZIONE Titolario: 03.04.03



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ORDINANZA MINISTERIALE

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA A.A. 2018/2019

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza	
	della Isutuzione di appartenenza	27 luglio 2018
2.	Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati	2 agosto 2018
3.	Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche	24 agosto 2018
4.	Pubblicazione punteggi definitivi	28 agosto 2018
5	Pubblicazione dei trasferimenti	3 settembre 2018
6.	Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee	11 settembre 2018
7.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea	18 settembre 2018
8.	Pubblicazione delle utilizzazioni disposte	27 settembre 2018



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; **VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale VISTA e i diritti delle persone handicappate; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia **VISTA** nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del VISTO personale docente e tecnico amministrativo del Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA; VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005; VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l'anno accademico 2005-2006; **VISTO** l'incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine "utilizzazioni", inserito all'articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto; VISTO il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca -Triennio 2016-18, sottoscritto il 19 aprile 2018, con particolare riferimento all'art. 97, comma 7, lett. a) e a1);

VISTO il verbale del 22 giugno 2018 relativo all'incontro tra la delegazione di parte pubblica di questa Amministrazione e quella delle OO.SS. che hanno sottoscritto II predetto CCNL, in occasione del quale, con riferimento al confronto su quanto previsto dal predetto art. 97, comma 7, lett. a) e a1) in materia di integrazione dei criteri per la mobilità del personale tra le istituzioni e al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno accademico, sono stati confermati per l'a.a. 2018/19 gli stessi criteri applicati nell'a.a. in corso (2017/18);

CONSIDERATO pertanto che a seguito di quanto sopra continuano a trovare applicazione, anche per l'anno accademico 2018/2019, i criteri previsti dal Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;

il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza VISTO n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "G. Braga" di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;



ORDINA

- ART. 1 -Oggetto

La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico 2018/2019, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

- ART. 2 -Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

- 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 Allegati C1 e C2 rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 27 luglio 2018. Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 27 luglio 2018. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano apposita ricevuta.
- 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
- Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
- 4. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

- ART. 3 Indicazione delle preferenze

- 1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
- Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
- Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.



- ART. 4 -Sezioni staccate

1. Al fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

- ART. 5 - Rinuncia

 L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 24 agosto 2018, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

 Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sul trasferimenti effettuati.

- ART. 6 -Documentazione delle domande

 La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002¹.

 La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere

documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provinda nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste

¹ Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.



una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dal!"articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del

coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi2.

 Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua Italiana e In lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:
 Teoria dell'armonia e applici. Musicologia sistematica. Storia della musica. Teoria dell'armonia e applici.

Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al

decreto legislativo n. 265 del 1992.

Al fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla
sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla
predetta legge.

- ART. 7 -Competenza a disporre i trasferimenti

 I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

- ART. 8 -Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità
agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione,
accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi,
l'inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.

² La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità.



2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici nel sito http://afam.miur.it entro la data del 2 agosto 2018 al fine di consentire, entro il termine perentorio del 24 agosto 2018, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

 Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990

e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

- ART. 9 -Pubblicazione dei movimenti

La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 28 agosto 2018.

2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati entro la data del 3 settembre 2018 sul sito istituzionale www.miur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it con il provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

- ART. 10 -Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

 Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2017-2018 sono resi noti il 11 settembre 2018 sul sito http://afam.miur.it.

 La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il 18 settembre 2018 ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

 Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede ed

inserite nell'apposita funzione fornita dal CINECA.

Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 26 settembre 2018

7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 settembre 2018.



- ART. 11 - Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

- I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi
 noti il 11 settembre 2018 sul sito http://afam.miur.it. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea
 presenta, entro il 18 settembre 2018, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato,
 indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del
 curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
- 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
- Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
- 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 26 settembre 2018. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati via PEC al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
- 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 settembre 2018.

- ART. 12 -Pubblicazione

 La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito istituzionale www.miur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

- ART. 13 -Ricorsi

 I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

> It Mines RO Dott. Parto Bussett

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE Anno Accademico 2018/2019

Protocollo:	(Riservato all'Istituzione	e)	
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIR	RANTE		
Situazione anagrafica			
Cognome di nascita	Residenza attuale		
Nome	Via		
	via		
Sesso MIFI	c.a.p.		
Data di nascita	Comune	The second second	
Comune di nascita	Provincia	/	
Provincia di nascita	Telefono		
Nazionalità	Email		
Codice fiscale	_		
Situazione di ruolo			
Codice settore			
Insegnamento di titolarità			
Istituzione di titolarità			
Istituzione di servizio			
SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE			
Anzianità di servizio 1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente al nel ruolo di appartenenza (lettera a - punto 1 allegato A)	la decorrenza giuridica della nomina	anni	_
2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato ne conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al co (lettera b - punto 1 allegato A)	lle accademie di belle arti , nei orrispondente ruolo di appartenenza	anni	44 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo o prestati nelle accademie, nei conservatori e negli istituti music quello di appartenenza (lettera c - punto 1 allegato A)	diverso da quello di attuale titolarità ali pareggiati nonché in ruoli diversi da	ruolo	preruolo
4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo p - punto 1 allegato A)	restati in altro ordine di scuola (lettera f	ruolo	_ preruolo
5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza attuale titolarità (lettera d - punto 1 allegato A)	soluzione di continuità nell'istituzione di	anni	
6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza s nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - punto 1 allegat	soluzione di continuità o A)	anni	
Esigenze di famiglia			
7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera :	a - punto 2 allegato A)		
8 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovverc	coniuge inabile (lettera d - punto 2		

9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A)	
10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 allegato A)	
11 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini fino al terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L. 104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A)	
Titoli generali 12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A)	_
13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accappartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A	cesso al ruolo di
14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte dramm diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 all	atica e danza, nonché egato A)
15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3	3 allegato A)
16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (lettera e - pu	into 3 allegato A)
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI	
Precedenze	
17 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si No
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si No
19 Provincia in cui l'aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 – comma 5 - della L.104/ 92) usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità	
20 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza	<u></u>
21 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 - della L. 104/92) intende usufruire della precedenza	
22 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza?	Si No
SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI Allegati nº Allegati 1.	
2.	
3.	•
4.	
5.	
	**

	**	2 2	The agency of the control of the con
	V 2000		
	4 97.	•	
3			
		firma	
TE ODEEEDENISE			
	za		
i altre sedi di preferen			
i altre sedi di preferen	36		
i altre sedi di preferen	36 37		
i altre sedi di preferen	36 37		
li altre sedi di preferen	36 37 38		
li altre sedi di preferen	36		
li altre sedi di preferen	36		
li altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40.		
li altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.		
i altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.		
li altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.		
i altre sedi di preferen	36		
i altre sedi di preferen	36		
i altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.		
i altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.		
i altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.		
i altre sedi di preferen	36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.		
	36		

29.	54.	
30.	55.	
31.		
32	57	
33	58.	
34		-
35		

data firma _____

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

	ti perio	o di odi di	legge	di aver enza assegni
di avere, quindi, una anzianità della tabella di valutazione (al	à di servizio llegato A) c	o valutabile a omplessiva d	sensi del punto 1 i anni	lettere a, b), c), di cui:
	anno	dal	Al	Istituzione
anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
anni derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.

⁽²⁾ al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e' riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).

⁽³⁾ qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non

inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà' attribuito alcun punteggio.

1) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (1) (All. A - lett. b)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (2) (All. A - lett. c)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione e/o nell'insegnamento di attuale titolarità (All. A rispettivamente lett. d) e lett. e)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (All. A - lett. f)					

⁽¹⁾ l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare. prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.

⁽²⁾ l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Anno Accademico 2018/2019

Protocollo:	(Riservato all'Istituzione)
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DE	LL'ASPIRANTE
Situazione anagrafica Cognome di nascita	Residenza attuale
Nome	Via
Sesso M 🗌	с.а.р
Data di nascita	Comune
Comune di nascita	Provincia
Provincia di nascitaNazionalità	
	E-mail
Codice fiscale	
Situazione di ruolo	
Profilo professionale	
Istituzione di titolarità	
Istituzione di servizio	
SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIO	NE
Anzianità di servizio 1 Anzianità di servizio comunque prestato succe nel profilo di appartenenza (lettera a - punto 1- alle	essivamente alla decorrenza giuridica della nomina anni mesi egato A1)
2 Numero complessivo di anni di servizio non di A1)	ruolo o di altro servizio (lettera b - punto 1- allegato anni mesi
3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) pappartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità (le	prestato senza soluzione di continuità nel profilo di anni ettere c, d - punto 1 – allegato A1)
Esigenze di famiglia 4 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provi	incia (lettera a - punto 2 - allegato A1)
5 Provincia dove possono essere assistiti i figli mi allegato A1)	norati, ovvero il coniuge inabile (lettera d - punto 2 –
6 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei a	nni di età (lettera b - punto 2 – allegato A1)
7 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, a allegato A1)	ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 -
8 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assi dai fioli e dal conjuge) art. 33 della L. 104/92 (lette	istenza di parenti e affini entro il terzo grado (diversi

Titoli generali 9 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di a punto 3 - allegato A1)	appartenenza	(lettera a –
10 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore nell'ambito della Pubblica Amministrazione (lettera b - punto 3 - allegato A1)	a quello di ap	ppartenenza
11 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (lettera c - punto 3 - allegato	A1)	
Titoli di cultura per coadiutori e assistenti amministrativi: 12 Numero di diplomi di scuola superiore (punto 4 - allegato A1)		
per coadiutori, assistenti amministrativi e direttori di ragioneria: 13 Numero di diplomi di laurea (punto 4 – allegato A1)		
per tutti i profili 14 Numero di specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca i (punto 4 – allegato A1)		
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI		
Precedenze 15 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si	No
16 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si	No
17 Provincia in cui l'aspirante, essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 della L. 104/ 92), usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità		
18 Provincia limitrofa a quella prevista dalla casella 17, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza		
19 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 - della L. 104/92) intende usufruire della precedenza		
20 L'aspirante usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza?	Si	No
SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI		
Allegati nº allegati		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
SEZIONE E - PREFERENZE Sedi di preferenza		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		3 2
6.	, i	V
7.		
8.		
- 7		

).		
ia	G	
	IIrma_	
ZIONE E - PREFERENZE		
entuali altre sedi di preferenza		
	36.	
2 10 E		
	54.	
	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Annual Control of the Annual Control of the Control
	60.	
		1 12
	firma	

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a dichiara:

	ANNO	DAL	AL	ISTITUZIONE	
anni				ISTITUZIONE	
anni					
mesidi servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)					
annidi anzianità di servizio nelle istituzioni e nel profilo di attuale titolarità (3)					

Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell' art. 8 della Legge 463/78.

 Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

⁽¹⁾ E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse

compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R 31/5/74, n. 420;

I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

(2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i sevizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di

variazione della data di inizio disposta da norme di legge:

(3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato A 1 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.